

proporzionata ai servizi, e che non potrà mai eccedere le lire 400.»

Nota il cavaliere Gerbino che il servizio indicato nel regio biglietto 1835 si fa quotidianamente; ed a buona ragione soggiunge che a molti dei detti medici e chirurghi potrebbe fare cattivo senso il vedere che nel presente progetto di legge, mentre si provvede a tutti i casi che meritano una pensione per titolo di servizi militari, sia stato ommesso qualunque provvedimento consentaneo alle prescrizioni del succitato regio biglietto.

Pregherci quindi la Commissione e il signor commissario regio di voler concertarsi in proposito, e se il credoro, proporre un'aggiunta alle disposizioni generali di questa legge; in caso contrario, mi troverei in debito di proporre l'aggiunta io medesimo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole deputato Tecchio, e sarà presa in considerazione.

PRESIDENTE. Intende di proporla in questa legge stessa o farne una legge a parte?

DI PETTINENGO, commissario regio. Desidero prima che si venga al fine della presente discussione di fare poi una proposta analoga a quanto ha accennato il deputato Tecchio.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione per riferire sull'aggiunta relativa all'articolo 26 ad essa rinviata.

PETTITI, relatore. Come già dissi nella tornata del 22, non fu menomamente intenzione del Ministero e della Commissione di eccettuare dai vantaggi dell'articolo 12 la brigata operai, gli ufficiali, sott'ufficiali, capi e sotto-capi addetti agli stabilimenti speciali del corpo d'artiglieria; perocchè tal beneficio essendo accordato a motivo appunto della specialità dell'arma, gl'individui di cui si tratta hanno diritto di godere quanto gli altri tutti del corpo.

La Commissione riconosce però che giova togliere ogni dubbio al proposito.

Siccome l'articolo 26 in discorso contiene l'eccezione ad un beneficio, così è necessario che indichi in modo preciso le persone che debbono soffrire di tale esclusione; nè basta al proposito un'espressione vaga, mediante un successivo correttivo, dacchè sarebbe, come già disse l'onorevole deputato Michelin, un'eccezione ad un'eccezione.

Quest'articolo fu votato in modo condizionale soltanto, senza voler pregiudicare le modificazioni che potesse arrecarvi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Valerio; la Commissione crede quindi di potervi proporre una nuova redazione dell'articolo, mercè cui si troveranno in esso indicate tutte le persone eccettuate dai vantaggi degli articoli 12 e 24 senz'altro che vi possa rimaner dubbio riguardo alle persone patrocinate dall'onorevole Valerio; cosicchè si otterrebbe l'intento che questo deputato si era prefisso adottando però una redazione più conforme allo stile legislativo.

« Art. 26. Sono eccettuate dai vantaggi assegnati dagli articoli 12 e 23 ai corpi speciali, i veterinari, i capi sarto, calzolaio, sellaio, morsaro, i maniscalchi, i sellai, il trombettiere maggiore, il capomusica, il sergente ed i caporali tamburini, i tamburini, i trombettieri ed i vivandieri. »

VALERIO L. Accetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se questa redazione proposta dalla Commissione è appoggiata.

(È appoggiata.)

MENABREA. Je demanderais à monsieur le commissaire royal s'il existe encore dans l'armée différents corps d'ouvriers, tel que boulangers et autres, qui ont été créés pour le

service des dernières campagnes. Il me semble que si on ne les cite pas dans cet article, on pourrait les comprendre parmi ceux qui jouissent des avantages accordés.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ho l'onore di far osservare all'onorevole deputato Menabrea, che gli operai ai quali egli accenna, non fanno parte delle armi e corpi dei quali è questione all'articolo 11, ma bensì del corpo delle sussistenze militari; epperò non parmi sia qui il caso di farne parola.

PRESIDENTE. Nasce però una difficoltà da questa redazione. La Camera ha già votato nella tornata di venerdì l'articolo 26 tal quale fu presentato nel progetto di legge. Il signor deputato Valerio poi propose un'aggiunta la quale fu rimandata alla Commissione per un relativo esame.

Ora la proposta della Commissione porterebbe una nuova redazione di tutto l'articolo 26, dimodochè bisognerebbe rinvenire sopra la votazione già fatta precedentemente.

PETTITI, relatore. Mi pare che si era votato in modo condizionale.

PRESIDENTE. Mi perdoni, si era votato primieramente l'articolo, e poi si sospese la votazione dell'aggiunta proposta dal signor Valerio, perchè non vi era redazione che soddisfacesse alla Camera. Ora con questa nuova redazione si viene a riformare intieramente l'articolo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il signor presidente mi permetterà di dichiarare come io fossi nell'opinione che sulla fine della seduta di venerdì si fosse bensì approvata la massima dell'articolo, ma che non ne fosse state approvate le disposizioni, e che non si fosse stabilito intorno alle specialità degli operai che si voleva notare come non eccettuati fra quelli ammessi al beneficio dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Qualunque sia l'opinione del signor commissario regio, il fatto sta che si votò precisamente l'articolo della legge, e poi si trattò di modificarlo onde spiegare che questo articolo di legge non apparteneva a certe individualità dell'esercito; ed è sopra questa redazione proposta dal signor Valerio che si doveva riaprire la discussione, e che la Commissione fu interrogata.

DABORMIDA. Realmente l'articolo è stato votato: io credo che fare delle eccezioni a queste eccezioni non sarebbe troppo logico. Stimerei che sarebbe più conveniente il fare una aggiunta in cui si stabilisce la relativa differenza tra i capi operai e gli operai. Così mentre darebbersi una spiegazione precisa dell'articolo votato, non dovremmo rinvenire sopra la votazione già seguita.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione propone di aggiungere all'articolo 26, quale fu già votato, il seguente alinea:

« Sono eccettuati dai vantaggi assegnati negli articoli 12 e 13 ai corpi speciali, i veterinari, i capi sarto, calzolaio, sellaio, morsaro, i maniscalchi, i sellai, il trombettiere maggiore, il capomusica, il sergente, i caporali tamburini, i tamburini, i trombettieri ed i vivandieri. »

Si aggiungerebbe ora, secondo la proposta del generale Dabormida, « sono capi operai, i capo-sarti, i capo-sellai, e i capo-morsai, ed il capo-calzolaio; sono operai i sellai. »

VALERIO L. La redazione proposta dall'onorevole generale Dabormida non mi pare accettabile. Le parole traggono seco la loro significazione: gli operai sono operai; e volere distinguere gli uni con questa denominazione togliendola agli altri, genera confusione e peggio.

Nello stesso interesse della redazione della legge, io credo che la prima mia proposta emendata dal deputato Michelin sia migliore di quella ora presentata. Ciò faccio osservare,